

*Comunicazione Interna***D E T E R M I N A**

OGGETTO: AIRGEST SPA VS GESTI.LAIR SCARL – INCARICO DI PATROCINIO LEGALE DA PRESTARE IN FAVORE DI AIRGEST S.P.A.: RICORSO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E CONTESTUALE RICORSO CAUTELARE PER LA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO – RECUPERO DELLE SOMME CHE VERRANNO EVENTUALMENTE LIQUIDATE NELLA SENTENZA DI CASSAZIONE – RICORSO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO EMESSA, IN DATA 21 APRILE 2021, IN RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO, INTEGRALMENTE FAVOREVOLE AD AIRGEST SPA (rif. Sent. n. 886/2014 pubbl. il 29/09/2014 – RG n. 1928/2009), NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO D'APPELLO PROMOSSO DALLA GESTI.LAIR SCARL (rif. RG n. 404/2015).

Il sottoscritto Dott. Salvatore Ombra, Presidente di Airgest S.p.A.:

premesse

- che è stata pubblicata, in data 21 aprile 2021, la sentenza n. 751/2021 con la quale la Corte di Appello di Palermo ha ritenuto di accogliere parzialmente l'atto di appello (RG n. 404/2015), promosso dalla GESTI.LAIR SCARL, avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Trapani (n. 886/2014, pubblicata il 29/09/2014 – RG n. 1928/2009), integralmente favorevole alla Airgest S.p.A., giusta la quale il Giudice adito accoglieva integralmente l'opposizione di Airgest S.p.A. al D.I. di pagamento n. 359/2009, per una somma complessiva pari ad € 187.352,70 oltre interessi legali dal dovuto fino alla data di effettivo soddisfo nonché le spese della procedura esecutiva azionata (quantificati in complessivi € 1.747,00), somma dovuta dal debitore ingiunto (Airgest S.p.A.) in forza di alcune fatture parzialmente onorate, promananti dal contratto d'appalto di servizi stipulato in data 16 aprile 2004 e risolto nel mese di giugno 2006 e, in conseguenza dell'accoglimento dell'opposizione di Airgest S.p.A., revocava il D.I. opposto;
- che, con la citata sentenza della Corte di Appello di Palermo, Airgest S.p.A. viene condannata *«al pagamento di € 182.584,44 oltre interessi al saggio legale dal 26.2.2006 sino al di dell'effettiva corresponsione; (...) alla refusione in favore di Gestì.L.Air soc. coop. a r.l. delle spese di lite, liquidate in € 9.000,00 per il primo grado di giudizio e in € 13.070,00, come specificato in parte motiva, per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a., iva e spese forfetarie ex d.m. n. 55/2014. Pone definitivamente a carico delle parti in solido, con ripartizione interna pari a 1/4 in capo a Gestì.L.Air soc. coop. a r.l. e i restanti ¾ in capo ad Airgest s.p.a., le spese relative alla consulenza tecnica disposta in questo grado di giudizio»*;
- che le superiori richieste sono di entità tale da determinare che il valore della controversia ricade nel *range* dei procedimenti di valore tra € 52.000,00 e fino a € 260.000,00;

ritenuto

- che la sentenza della Corte di Appello di Palermo può essere utilmente impugnata in Cassazione in quanto viziata in diritto e nella valutazione delle prove, per i motivi tutti esposti nella comparsa conclusionale in appello;
- che la condanna è molto ingente ed è immediatamente esecutiva, nonostante vi sia anche un errore palese di valutazione, visto che, per un verso, la Corte di Appello rigetta il primo e il secondo motivo di appello che riguardavano le somme cifranti a complessivi 54.000,00 euro, ma poi, per altro verso, include queste stesse somme nella condanna finale, circostanza che impone di adire la stessa Corte di Appello per l'inibitoria, mediante ricorso cautelare per la sospensione della sentenza della predetta Corte di Appello;
- che, pertanto, si rende necessario, ai fini della costituzione in giudizio in Cassazione, garantire alla Società l'assistenza giudiziale in questo contenzioso così come ai fini della sospensione dell'efficacia immediatamente esecutiva della citata sentenza della Corte di Appello di Palermo ed ai fini – nel caso in cui la sentenza di Cassazione dovesse essere favorevole – del recupero delle somme eventualmente liquidate nella sentenza di Cassazione;

dato atto

- che il termine per proporre ricorso per cassazione viene a scadere, in mancanza della notifica della sentenza, il 9 dicembre 2021, ma, se si vuole provare a ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della medesima, che non è certamente una pronuncia scontata, bisognerà agire rapidamente e quindi notificare il ricorso per cassazione e contestualmente adire la stessa Corte di Appello per l'inibitoria;

valutato

- che, ai fini della tutela delle ragioni e degli interessi di questa società, sia opportuno attribuire incarico professionale all'Avv. Valerio Scimemi, già difensore di fiducia di questa società in innumerevoli giudizi di varia natura;

verificato

- che il citato professionista, Avv. Valerio Scimemi, è in possesso dei requisiti di capacità tecnica – professionale necessari in relazione all'espletamento dell'incarico di rappresentanza e difesa nel giudizio *de quo*, come accertato in esito al pervenimento da parte del citato legale della propria manifestazione d'interesse, indetta dalla Società con avviso pubblico di «*Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di professionisti finalizzata all'eventuale affidamento del servizio di consulenza ed assistenza stragiudiziale e di incarichi di patrocinio legale in favore di Airgest S.p.A.*», pubblicato il 15 novembre 2016, sul sito internet dell'ente indicente;
- che il predetto legale, come espressamente previsto dal citato avviso pubblico di indagine conoscitiva di mercato, ha provveduto ad iscriversi nell'apposita sezione dell'Albo online della Società alla sezione «*Altri Ordini Professionali*», visibile all'indirizzo <https://airgest.acquistitelematici.it/register>;

visto

- che non sussistono motivi ostativi ad incaricare l'Avv. Valerio Scimemi, mediante conferimento del relativo mandato professionale per il grado di giudizio che si intende promuovere, anche in considerazione del pregresso ed attuale fattivo rapporto di collaborazione professionale del citato legale con questa società a fronte di dimostrata adeguata capacità di recepimento, nei documenti predisposti, delle specifiche istanze della società;
- che il legale, Avv. Valerio Scimemi, è già stato affidatario del patrocinio del giudizio di primo grado, è conoscitore di tutto il carteggio sin qui prodotto, nonché un qualificatissimo professionista che ha sviluppato significative conoscenze delle specifiche tematiche, e connesse criticità, relative alla gestione del contenzioso civile;

dato atto

- che l'offerta (rif. prot. entr. n. 920/21 del 12/05/2021) elaborata dal Professionista è quella di seguito riportata:
 1. Ricorso per cassazione e difesa in cassazione: valore € 221.071,32
 - a) fase di studio: € 3.000,00;
 - b) fase introduttiva: € 3.000,00;
 - c) fase decisionale: € 2.000,00;totale: € 8.000,00 per compensi (oltre iva, cpa e spese generali) ed € 1.800,00 per spese (oltre eventuali spese successive);
 2. Ricorso cautelare per sospensione sentenza della Corte di Appello di Palermo: valore € 221.071,32
 - a) fase di studio e introduttiva: € 2.000,00;
 - b) fase decisionale: € 1.000,00;totale: € 3.000,00 per compensi (oltre iva, cpa e spese generali) ed € 175,00 per spese (oltre eventuali spese successive);
 3. Recupero eventuali somme liquidate nella sentenza di cassazione: valore € 9.000,00
 - a) atto di precetto:
 - compensi: € 225,00;
 - b) atto di pignoramento e procedura esecutiva:
 - compensi fase introduttiva: € 400,00;
 - compensi fase di trattazione e conclusive: € 700,00;totale: € 1.325,00 per compensi (oltre iva, cpa e spese generali) ed € 375,00 per spese (oltre oneri di registrazione ed eventuale trascrizione);oltre le eventuali somme in più liquidate dall'autorità giudiziaria nei vari procedimenti.
- che l'offerta elaborata dal Professionista (omnicomprensiva di qualsivoglia attività inerente il mandato e con importi tutti sono ribassati rispetto ai parametri professionali forensi vigenti di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., per una causa di valore compreso tra € 52.001,00 a € 260.000,00) appare congrua ed elaborata in linea con la normativa di riferimento

(rif. atto d'indirizzo della Presidenza della Regione del 28/08/2018, prot. 11346, che impone il rispetto del c.d. "equo compenso" proporzionato alla quantità, alla qualità del lavoro svolto, al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione da determinare in stretta osservanza dei parametri ministeriali di riferimento);

- che, ulteriori limature non sarebbero consentite, in virtù del principio normativo dell'equo compenso;
- che i corrispettivi proposti sono inferiori alla soglia prevista per l'affidamento in economia – affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, giusta previsione di cui alle norme regolamentari interne della Società (rif. "Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" – ed. vig.);

ritenuto

- che il principio di rotazione degli incarichi, nel caso di specie debba essere considerato cedevole rispetto all'interesse societario a compiere la migliore scelta possibile ai fini della difesa giudiziale della società e a garantirsi adeguata professionalità e continuità nella linea difensiva sin qui adottata a fronte dell'incertezza legata all'attribuzione dell'incarico *de quo* ad un diverso legale, che ben potrebbe ritenere di spiegare difese non allineate alla scelte aziendali sin qui compiute, con la conseguenza di accrescere la possibilità di esporre la società al pericolo di una condanna giudiziale che implicherebbe, ai fini dell'ottemperanza del giudicato, dover riconoscere alla controparte, ingenti profili risarcitori della vicenda oltre alle spese legali del giudizio instaurando;

considerato altresì

- che, nel caso di specie, si ravvisa l'urgenza di procedere nel più breve tempo possibile all'affidamento del servizio professionale di che trattasi, stante la necessità di impugnare la sentenza *de quo*;

visti

- l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
- l'art. 17 punto 5) del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
- l'art. 32, comma 2, 5, 7, 9, 10 e 14 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
- l'art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 36, comma 2 lett. a) del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
- l'art. 37, comma 1 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D.Lgs. n.50/2016;
- le norme regolamentari interne della Società (rif. "Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e "Procedura Acquisti" – ed. vig.);
- la circolare dall'Ass. Reg. Economia, Dip. Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 5 Partecipazioni, giusta nota assunta al prot. entr. n. 2520/17 del 01/08/2017, avente ad oggetto: "Art. 17 del D.Lgs. 50/2016 – Affidamento di servizi legali, inclusi i servizi notarili – Divieto di affidare incarichi intuitu personae – Circolare";
- la circolare dell'Assessorato Regionale Siciliano dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 5 Partecipazioni, prot. 63274/S.S.16 del 20.12.2017, assunta al protocollo di questa Società n. 3996/17, pari data, avente ad oggetto: "Art. 19 quaterdecies del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (...) – equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati o agli iscritti ad altri ordini professionali – circolare";
- la circolare dell'Assessorato Regionale Siciliano dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 5 Partecipazioni, prot. 485/S5.16 del 05.01.2017, assunta al protocollo di questa Società n. 52/17 del 09.01.2017, avente ad oggetto: "Obbligo di pubblicità per gli incarichi consulenziali o professionali – circolare";
- la nota dell'Assessorato Regionale Siciliano dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 3 Vigilanza e Servizio 5 Partecipazioni, prot. 64527 del 11.12.2018, assunta al protocollo di questa Società n. 3891/18 del 13.12.2018, avente ad oggetto: "Linee Guida ANAC n. 12/2018 "Affidamento dei servizi legali";

in virtù di tutto quanto suddetto,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare l'affidamento dell'incarico professionale di che trattasi**, giusto affidamento diretto in deroga all'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", potendo trovare applicazione le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*), **nei confronti del seguente Professionista: Avv. Calogero Valerio Scimemi**, (C.F. SCMCGR75M30D423B – P. IVA 02084470810) del Foro di Palermo, con

studio in Palermo alla Via Dante, 55 – 90141, con incarico da espletarsi secondo le modalità di cui al contratto stipulando e a tutti gli atti ad esso allegati e richiamati, **in relazione alle seguenti attività di patrocinio legale:**

1. **Ricorso in Cassazione, al fine di impugnare la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 751/2021**, pubblicata il 21 aprile 2021, resa nell'ambito del procedimento R.G. n. 404/2015, in riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, integralmente favorevole ad Airgest S.p.A. (rif. Sent. n. 886/2014, pubblicata il 29/09/2014 – RG n. 1928/2009), promosso dalla GESTI.LAIR SCARL;
 2. **Ricorso cautelare per la sospensione della medesima sentenza della Corte di Appello di Palermo**, trattandosi di condanna molto ingente ed immediatamente esecutiva;
 3. **Recupero delle somme eventualmente liquidate nella sentenza di Cassazione**, nel caso in cui tale sentenza dovesse essere favorevole;
- 2) di approvare l'impegno di spesa e relativa copertura finanziaria, per l'esecuzione del servizio legale di che trattasi, per **un importo complessivo "a corpo" così determinato:**
1. Ricorso per cassazione e difesa in Cassazione (valore € 221.071,32): **€ 8.000,00 per compensi (oltre iva, cpa e spese generali) ed € 1.800,00 per spese (oltre eventuali spese successive);**
 2. Ricorso cautelare per sospensione sentenza (valore € 221.071,32): **€ 3.000,00 per compensi (oltre iva, cpa e spese generali) ed € 175,00 per spese (oltre eventuali spese successive);**
 3. Recupero eventuali somme liquidate nella sentenza di Cassazione (valore € 9.000,00): **€ 1.325,00 per compensi (oltre iva, cpa e spese generali) ed € 375,00 per spese (oltre oneri di registrazione ed eventuale trascrizione);** **oltre le eventuali somme in più liquidate dall'autorità giudiziaria nei vari procedimenti;**
- 3) di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto (in sigla D.E.C.), l'**avv. Soana Desiree Damiano**, Responsabile Appalti e Contratti, Affari Legali & Corporate Affairs di Airgest S.p.A.;
- 4) di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 15 *bis* del D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, procedendo alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto, nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto sezione "Consulenti e collaboratori", del sito internet della Società, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, attraverso la pubblicazione degli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, completo di indicazione del soggetto percettore, dell'oggetto dell'incarico, della ragione dell'incarico, della durata e del compenso comunque denominato, della procedura seguita per la selezione del contraente e del numero di partecipanti alla procedura nonché del CV dell'affidatario.

Si dà mandato alla funzione Appalti e Contratti, Affari Legali e Corporate Affairs di predisporre i consequenziali atti di competenza.

Airgest S.p.A.

Il Presidente

Dott. Salvatore Ombra

